

RELAZIONE
SULLO STATO DEI RAPPORTI
TRA FISCO E CONTRIBUENTE
NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE
(Anno 2006)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

*Presentata dal Garante del contribuente per la Regione
Emilia-Romagna*

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 2007

PAGINA BIANCA



Garante del Contribuente *per l'Emilia Romagna*

*Relazione resa in conformità di quanto disposto dall'art. 13, comma 12,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,
in merito all'attività svolta dal Garante per l'Emilia-Romagna
durante l'anno 2006*

L'attività svolta dal Garante del Contribuente per l'Emilia-Romagna, nell'anno 2006, si compendia nei seguenti dati statistici:

sono pervenute n. 118 segnalazioni con richiesta di intervento del Garante a vario titolo, in diminuzione rispetto al numero di quelle pervenute nell'anno 2005 (159). Sono state adottate n. 106 decisioni con diminuzione derivata fondamentalmente dal fatto che l'Organo, nel corso dell'anno non ha potuto operare stabilmente con l'apporto dei tre componenti del Collegio, uno dei quali per due volte è stato sostituito per intervenuta rinuncia dell'originario e del successivo nominato.

La diminuzione delle richieste di intervento, se si rapporta all'andamento decrescente già posto in risalto nella relazione concernente l'anno 2005, inclina alla considerazione della ormai cronicità del fenomeno. Resta ambigua la spiegazione causale di esso tra l'attribuzione psicologica a una progressiva sfiducia della massa dei contribuenti nell'effettività ed efficacia della tutela garantistica apprestata dalla legge attraverso la mediazione e il controllo indiretto dell'Ufficio del Garante sulla correttezza degli uffici dell'imposizione tributaria e l'attribuzione del fenomeno al progressivo assetto di un nuovo rapporto di incondizionata fiducia del contribuente nella correttezza del fisco. Una prudente conclusione del giudizio causale sembra doversi ravvisare nell'attribuire importanza non esclusiva, ma concorsuale ai due fattori sopra ipotizzati, ai quali per completezza dovrebbe aggiungersi l'ignoranza diffusa nel pubblico dei contribuenti dell'esistenza stessa dell'Ufficio del Garante, venuto meno l'effetto pubblicitario iniziale della istituzione di esso. Questo terzo possibile coefficiente causale potrebbe addirittura giocare un ruolo preminente di tal che il Governo, in vista della miglior realizzazione degli obiettivi di tutela enunciati ed esaltati nella legge n. 212 del 2000, dovrebbe attivare periodicamente tutti gli strumenti conoscitivi opportuni e convenienti (trasmissioni radiofoniche e televisive, collocazione di manifesti nei locali ove i contribuenti accedono per contatti di sportello con gli uffici tributari, appositi avvertimenti nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi) per divulgare la presenza nell'ordinamento di un Organo Autorità al quale è affidata in certe direzioni la tutela dei diritti del contribuente.

Comunque, a prescindere dalla sintomaticità positiva del dato della cronica contrazione della postulazione d'interventi, si può dare atto con giudizio complessivo, fondato sull'osservazione diretta, che nel territorio su cui opera questo Garante, l'Amministrazione Tributaria in generale e in specie quella statale, nel corso dell'anno ha raggiunto un livello di buon andamento funzionale e di affidabilità nel pubblico dei contribuenti.

Passando a considerare la tipologia degli interventi richiesti al Garante occorre rilevare:

- 1) Costante, rispetto all'anno 2005 è stato il numero (8) delle segnalazioni aventi ad oggetto, talvolta più opinato che reale, omissioni, disfunzioni, scorrettezze ascritte all'Ufficio tributario precedente o a qualche funzionario espressamente nominato.
- 2) Nell'anno decorso sono state 26 le segnalazioni concernenti doglianze circa le lungaggini, quasi sempre reali, dei tempi di durata delle procedure di rimborso, tra convalida del credito ed erogazione della somma dovuta. Il dato è confortevole giacché nell'anno 2005 le segnalazioni ammontarono a 61. Il dimezzamento è sicuramente rapportabile alla intervenuta riorganizzazione del servizio, la quale tuttavia richiede aggiornamenti volti ad assicurare una più sollecita erogazione in sede locale delle somme dovute per rimborsi di modesta entità giacché è nell'area dei creditori delle medesime che è massiccia la protesta per i ritardi, con connesso discredito dell'Amministrazione Tributaria.
- 3) E' da registrare un cospicuo aumento (da 12 dell'anno 2005 a 21 dell'anno 2006) delle segnalazioni contenenti critiche all'operato degli uffici nelle procedure di accertamento dei redditi imponibili, soprattutto per il mancato riconoscimento di cause di esenzione o agevolazione, le critiche investono per lo più i tributi locali. Comunque il dato non appare allarmante, giacché in linea di massima, nella istruttoria delle segnalazioni, le critiche sollevate specie nei confronti delle Agenzie delle Entrate, per lo più si rivelano infondate.

Nell'anno 2006 sono stati segnalati due casi di irregolarità nelle verifiche fiscali, contro un solo caso denunciato nell'anno precedente. Il dato è troppo esiguo per ricavarne una qualche significatività specifica oltre la rilevazione, proprio in ragione dell'esiguità, della marginalità del fenomeno, che di per sé avverte della usuale irreprensibile esecuzione nel territorio, delle operazioni di verifica.

E' invece in significativa ascesa il numero delle richieste d'intervento del Garante in direzione autotutelativa : da 16 nel 2005 a 20 nel 2006. Quello della promozione autotutelare è il settore al quale è più sensibile la reattività del contribuente raggiunto da un atto impositivo ritenuto erroneo o per uno o più aspetti viziato o vessatorio. L'intervento del Garante, decorso il termine per l'impugnabilità dell'atto impositivo davanti agli organi della giustizia tributaria ed anche nel corso di essa se non addirittura a seguito della pronuncia giurisdizionale confermativa della correttezza dell'operato dell'ufficio tributario, è richiesto come estrema risorsa data al contribuente confliggente col Fisco, per essere liberato dalla pretesa tributaria ritenuta ingiusta. Talora la richiesta dell'intervento del Garante anticipa o è collaterale alla stessa presentazione del ricorso giurisdizionale, con l'intento di ottenere dal Garante una risoluzione favorevole all'accoglimento del ricorso, talora la richiesta è intesa a provocare una risoluzione del Garante da utilizzare al fine di vagliare la convenienza del ricorrere alla Giustizia Tributaria.

La legge 212 del 2000 dedica all'Istituto in questione una fuggevole previsione, palesemente impari all'importanza del medesimo come fattore prominente per la

instaurazione di un conveniente rapporto di affidabilità dell'Amministrazione e di collaborazione del contribuente al fine di realizzare un giusto e condiviso esercizio della potestà impositiva (art. 10).

La disciplina del nuovo istituto è invero circoscritta a un semplice inciso del sesto comma dell'art. 13, ove al Garante è attribuito il potere di attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente e il dovere del Garante di comunicare l'esito dell'attività rivolta ad uffici di controllo sovraordinati all'ufficio tributario agente.

La norma istitutiva abbisogna di un'ulteriore normativa di attuazione in vista dell'esigenza di dotare l'intervento garantistico di un ragionevole grado di effettività, che attualmente è insoddisfacente, se si considera che la risoluzione promozionale adottata dal Garante e trasmessa all'ufficio tributario che ha emesso l'atto in discussione, non obbliga l'ufficio neppure a comunicare se abbia accolto o disatteso la risoluzione del Garante, tanto che per venire a conoscenza della decisione adottata dall'ufficio, il Garante deve avvalersi del potere di rivolgere agli uffici richieste di chiarimento, sancito dal comma 6 dell'art. 13 della legge. Se ci si interroga sul come colmare la lacunosità della attuale disciplina, scartata la prospettiva emersa qua e là nei dibattiti in materia, di attribuire alla richiesta del contribuente rivolta al Garante efficacia sospensiva dell'esecuzione dell'atto impositivo ed altresì scartata la prospettiva di attribuire alla richiesta efficacia sospensiva del termine d'impugnazione dell'atto davanti al giudice tributario, giacché entrambe le prospettive determinerebbero una sicura inflazione del ricorso al Garante come mezzo per allontanare nel tempo l'adempimento dell'obbligo tributario, inflazione che non sarebbe fronteggiabile, specie nelle grandi sedi, con le attuali strutture degli uffici del Garante. Una prospettiva da valutare potrebbe essere quella di statuire l'obbligo dell'ufficio tributario di emettere un espresso provvedimento di rigetto delle risoluzioni del Garante promotrice dell'autotutela e la potestà del Garante di proporre avverso il provvedimento ricorso gerarchico all'autorità sopraordinata, che in caso di accoglimento, dovrebbe imporre all'ufficio sott'ordinato di rivedere l'atto in discussione alla luce delle osservazioni proposte dal Garante, o di provvedere direttamente al riesame. Per gli enti locali territoriali, data la mancanza di una organizzazione gerarchica, la cognizione del ricorso del Garante dovrebbe attribuirsi al Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale.

Non v'è stata nell'anno 2006 rispetto al 2005 variazione del numero (3) di richieste al Garante d'intervenire nelle procedure d'interpello, mentre è da segnalare la riduzione, da nove nel 2005 a sei nel 2006, di esposti volti a procurare una presa di posizione del Garante circa la soluzioni di questioni interpretative o applicative di norme tributarie sia in relazione a vertenze in corso con gli uffici tributari, sia in astratto e perciò inammissibilmente.

Si è constatato il declino di segnalazioni quasi sempre in forma dissimulata di richieste di consulenza, prospettanti fattispecie di giustizia tributaria (da 10 del 2005 a 4 del 2006) o perfino in forma latente di quesiti a scopo di consulenza (da 14 del 2005 a 9 del 2006). Così dicasi (da 10 dell'anno 2005 a 4 dell'anno 2006) delle indicazioni di ipotesi di incostituzionalità o ingiustizia tributaria contenute nel diritto positivo, indicazione quasi sempre incidentalmente effettuata nella trattazione principale di questioni inerenti la correttezza nell'attività impositiva degli uffici nella concreta fattispecie riguardante il segnalatore.

Infine è da rilevare la leggera diminuzione (da 18 del 2005 a 15 del 2006) delle richieste di intervento del Garante in vertenze riguardanti i tributi locali e in specie l'applicazione dell'I.C.I.

Nelle pagine precedenti è stata affacciata l'esigenza di una riorganizzazione amministrativa dei servizi concernenti i rimborsi per renderli più tempestivi nonché l'esigenza di una normativa di attuazione della legge n. 212 del 2000 per rafforzare l'efficacia degli interventi del Garante nell'esercizio della potestà promozionale dell'autotutela rispetto ad atti impositivi ed esecutivi illegittimi o erronei o infondati. A conclusione di questa relazione occorre segnalare la necessità di un intervento legislativo riguardante lo stesso istituto del Garante nella disposta strutturazione di corpo collegiale, che non può funzionare nel caso di impedimento di qualcuno dei componenti, o nei tempi necessari per la sostituzione del dimissionario, o per malattia, astensione, incompatibilità di qualcuno dei componenti del collegio. Tra le possibili soluzioni legislative del problema (supplenza da parte di membro della medesima categoria del membro impedito, nella persona di componente del Garante operante nella Regione vicinior; nomina di volta in volta del supplente da parte del Presidente della Commissione Tributaria Regionale; nomina di membro supplente in funzione permanente, con diritto a compensi per ogni partecipazione alle sedute collegiali e con il riconoscimento di un titolo preferenziale di nomina a membro effettivo in caso di permanente sostituzione di un membro del collegio nel quale abbia esercitato efficacemente l'opera di supplenza . Appare preferibile quest'ultima soluzione, sia per il minor costo economico, sia per immediata e semplice attuazione della supplenza.

A completamento di questa relazione, sembra opportuno enunciare le massime estratte dalle più importanti risoluzioni adottate dal Garante nel corso dell'anno 2006.

Vedi fogli allegati:

Risoluzione n. 775 del 7 marzo 2006

Sono fondate le doglianze del contribuente avverso il mancato riconoscimento di una perdita da partecipazione in società, regolarmente dichiarata nell'UNICO/99, che ha dato luogo ad un indebito accertamento di maggior reddito, gravato di sanzioni ed interessi.

Nella specie, il mancato riconoscimento di detta perdita era stato determinato dalla mancata acquisizione della dichiarazione dei redditi della Società interessata, dichiarazione che, in base ai dati del Sistema informativo, risultava omessa. Su sollecitazione di questo Garante, la competente Agenzia delle Entrate, appurato che la dichiarazione in questione era stata regolarmente prodotta, ma erroneamente imputata ad un precedente periodo d'imposta, provvedeva, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto impositivo contestato, eliminando così in radice ogni ulteriore possibilità di contrasto.

Risoluzione n. 778 del 15 marzo 2006

Non sono condivisibili le censure mosse circa un presunto comportamento non conforme alle norme generali ed alle prescrizioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente per essere stata dichiarata inammissibile, da parte dell'Agenzia delle

Entrate -Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, per mancanza del requisito di preventività, richiesto dall'art. 1, comma 2, del D.M.26 aprile 2001, n. 209, l'istanza d'interpello presentata dal contribuente, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per il rifiuto opposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso di £ 492.000.000, quale eccedenza IVA 1998.

Contrariamente a quanto afferma il contribuente, infatti, l'inizio della fase attuativa del procedimento illustrato con l'istanza d'interpello non può individuarsi nel momento del pagamento della prima delle varie rate concordate per la definizione della lite fiscale pendente, ai sensi della legge 21 dicembre 2002, n. 289, ma va fatto risalire alla (precedente) data di presentazione della domanda di definizione della lite, *ex art.* 16 legge 289/2002 citata, atteso che è in tale data che viene radicato l'intero procedimento nel suo complesso, definito e certo in tutte le sue fasi successive, obbligate e vincolanti, nell'an e nel quando, come tali, quindi, non più suscettibili di ulteriori contrattazioni e modifiche, per cui l'importo delle singole rate concordate va puntualmente versato alle rispettive scadenze, nella misura stabilita, pena l'iscrizione a ruolo delle relative somme maggiorate di sanzioni ed interessi. Né appare di pregio il motivo addotto, per sostenere la contraria tesi, circa l'indispensabilità di preventivi chiarimenti, da parte dell'Amministrazione, sulla corretta interpretazione della legge 289/2002, dato che le relative norme non necessitano d'interpretazione alcuna, stabilendo in modo chiaro ed in equivoco tutti i vari passaggi da affrontare per addivenire alla definizione della lite.

Neppure è condivisibile la pretesa di procedere alla compensazione tra l'invocato rimborso IVA 1998 con le somme da versare all'Erario per la definizione della lite pendente, stante la precisa disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgsv. 9 luglio 1997, n. 241, anche in considerazione del fatto che detto credito è stato espressamente disconosciuto dall'Amministrazione in quanto derivante da fatture relative ad operazioni inesistenti v.si Risoluzione 15 novembre 2004 n. 96183 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate).

Risoluzione n. 783 del 22.03.2006

Non costituisce disservizio censurabile con esposto al Garante, una episodica e temporanea sospensione dell'attività di sportello da parte del personale di un'agenzia riunitosi per una discussione sindacale sulla rinnovazione del contratto di lavoro.

Risoluzione n. 784 del 22.03.2006

L'Ufficio del Garante non è competente ad esplicitare interventi allorché sia l'atto impositivo sia il compendio immobiliare su cui è stata iscritta ipoteca dal Concessionario della Riscossione, siano estranei all'ambito territoriale regionale, ancorché il contribuente interessato risieda in esso.

Risoluzione n. 785 del 24.03.2006

La funzione dell'avviso di pagamento emesso dal Concessionario della Riscossione è soltanto quella di avvertire il debitore della causa dell'obbligazione pendente (nella specie contributi consortili), della data di scadenza di essa e delle modalità di soluzione

e perciò l'atto non dovrà contenere altre indicazioni che quelle medesime per l'identificazione dell'obbligazione da assolvere, non quindi l'indicazione del termine di impugnativa e dell'Organo giurisdizionale competente a decidere sulle eventuali contestazioni.

Risoluzione n. 788 del 16.06.2006

In pendenza di giudizio, sull'atto impositivo e tanto più quando in primo grado il ricorso del contribuente sia stato accolto, l'ufficio tributario ha il dovere di sospendere l'esecuzione del ruolo, anche in applicazione del principio della provvisoria esecutività della sentenza ancorché impugnabile.

Risoluzione n. 794 del 16.06.2006

Non può trovare accoglimento la richiesta di annullamento, in via di autotutela, dell'avviso di liquidazione per omesso versamento ICI, qualora l'atto contestato contenga tutti gli elementi necessari, seppur esposti in forma sintetica e stringata, per consentire al contribuente di verificare l'attendibilità dell'accertamento, la congruità del tributo e relativi accessori iscritti a ruolo, nonché la riferibilità del bene oggetto di tassazione al contribuente stesso. Inoltre, l'eccezione mancata notificazione del provvedimento di classificazione e di ricalcolo della rendita catastale attribuita all'immobile non può essere imputata al Comune impositore, il quale, di contro, ha il diritto-dovere di utilizzare gli elementi risultanti dal catasto per una corretta applicazione dell'ICI. Del pari, il Comune non può essere il destinatario delle censure sollevate dall'esponente circa l'eccezione violazione della disposizione portata dall'art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - violazione imputabile, semmai, allo stesso legislatore nazionale, per le esplicite dichiarate deroghe a detta disposizione introdotte con le "finanziarie" del 2004 e del 2005 (art. 1, comma 33, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e art. 1, comma 67, L. 30 dicembre 2004, n. 311) - atteso che il Comune, così operando, non ha fatto altro che applicare le vigenti leggi dello Stato.

A questo proposito, peraltro, considerata la ricorrente e reiterata violazione, da parte del legislatore, della disposizione portata dall'art. 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con la citata legge 212/2000, il Collegio ritiene suo dovere rammentare che "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati", trattandosi di un principio e di un impegno - politicamente rilevanti - adottati dallo stesso legislatore e che, in quanto tali, non possono e non devono essere disattesi per superare difficoltà contingenti, alla cui soluzione, invece, occorre provvedere con interventi concreti, tempestivi e duraturi di ben diversa natura, senza ricorrere a discutibili, ed impopolari, provvedimenti di estensione dei termini di prescrizione o di decadenza per l'accertamento dei tributi.

Risoluzione n. 799 del 30.06.2006

Sono fondate le lamentele sollevate da una cittadina straniera, residente in Italia, coniugata con cittadino italiano, per il mancato rilascio di una nuova tessera sanitaria plastificata, in sostituzione di quella in precedenza scaduta, per la quale da oltre quattro

mesi era costretta a vagare, senza risultato, tra gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e quelli dell’AUSL, dato che il documento nel frattempo rilasciatole era privo della data di scadenza. L’immediato intervento del Garante, nei confronti degli Uffici interessati affinché si attivassero sollecitamente per la soluzione della spiacevole vicenda - imputabile, con tutta evidenza, a difficoltà di ordine esclusivamente burocratiche, come tali superabili solo in ambito amministrativo, senza dover gravare l’interessata di adempimenti inutili e di formalità superflue - consentiva un soddisfacente risultato, anche se sarebbe stato auspicabile che a ciò si fosse pervenuti in tempi più rapidi, senza l’intervento di soggetti terzi, in applicazione e nello spirito delle norme contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risoluzione n. 802 del 13.07.2006

E’ incontrovertibile e non ammette interventi da parte del Garante la decisione del Giudice Tributario con cui questo abbia dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente per difetto di giurisdizione.

La comunicazione, da parte della società concessionaria della riscossione dei tributi, dell’avvenuta iscrizione d’ipoteca in ordine alle somme dovute non è impugnabile “ex se”, costituendo una semplice partecipazione di conoscenza sollecitativa del pagamento del tributo iscritto a ruolo, né è suscettibile di intervento del Garante per promuovere l’autotutela annullatoria dell’atto impositivo.

E’ criticabile, peraltro, la condotta della società di riscossione che, per crediti di modesta entità, proceda ad iscrizione ipotecaria, senza darne preavviso al contribuente, così addebitando a questi l’onere di cancellazione dell’ipoteca iscritta.

Risoluzione n. 803 del 13.07.2006

L’esenzione di un automezzo, in possesso e gestito da un’associazione ONLUS di organizzazione della protezione civile, dal pagamento della tassa di circolazione non spetta per il semplice fatto di affermato impiego, a detto scopo, dell’automezzo da parte di ONLUS riconosciuta, ma solo se esso sia munito di apposita licenza per la destinazione al trasporto di persone bisognose di cure mediche e chirurgiche.

Risoluzione n. 815 del 25.10.2006

La mancata comunicazione, scritta o telefonica, da parte dell’Ufficio, del rigetto della domanda presentata dal contribuente, al fine di ottenere lo sgravio della maggiore imposta iscritta a ruolo, non può essere giustificata sull’assunto “*dell’enorme mole di lavoro gravante sugli addetti allo sportello*” e sul fatto che “*solitamente*” sono gli stessi contribuenti ad informarsi sulla sorte delle loro richieste, considerate le negative conseguenze di ordine patrimoniale, per l’interessato, derivanti da tale silenzio (sanzioni, interessi ecc. per il mancato pagamento nei termini della cartella esattoriale).

Le eventuali difficoltà organizzative interne non possono, infatti, essere portate a scusante di omissioni od inadempienze dell’Ufficio, essendo immanente nell’ordinamento il dovere d’informazione, da parte dell’Amministrazione, sui

provvedimenti assunti, dovere ulteriormente ribadito dall'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente, approvato con legge 27 luglio 2000, n. 212.

Risoluzione n. 824 del 23.11.2006

L'art. 50 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'addizionale regionale sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per detta imposta, dispone, al comma 4, che il sostituto d'imposta calcoli l'ammontare dell'addizionale dovuta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio degli emolumenti erogati nell'anno. L'importo determinato va trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui tali operazioni sono state eseguite e riversato all'Erario nel mese di dicembre. Analogamente si procede per l'addizionale comunale istituita con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Deve, pertanto, ritenersi corretto il comportamento tenuto dall'INPS che - non avendo potuto recuperare l'importo di tali addizionali sui relativi ratei di pensione, a causa del decesso del pensionato assistito, verificatosi nell'anno di riferimento dell'operazione di recupero - ha comunicato agli eredi l'importo delle somme non recuperate, con l'invito a versarle direttamente all'Erario entro il 31 dicembre di detto anno mediante il prescritto mod. F/24.

Risoluzione n. 827 del 23.11. 2006

Non possono trovare accoglimento le doglianze dell'erede, avverso la cartella notificatagli nell'agosto 2006 per il recupero delle somme dovute, a titolo di ILOR e IRPEF per l'anno 1983, dal proprio genitore, deceduto nell'ottobre 1992, il quale, nel giugno 1989, si era opposto dinanzi alla Commissione Tributaria di I° grado, impugnando l'avviso di accertamento notificatogli dall'Ufficio finanziario, nel marzo 1989, per insufficiente pagamento degli anzidetti tributi.


Infatti, la circostanza che l'erede non avesse avuto notizia alcuna del contenzioso radicato dal proprio padre, contenzioso trascinato per oltre 16 anni e dichiarato estinto, con decreto del Presidente della Commissione, ex art. 45 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per mancata riassunzione nei termini di legge, non può assumere, giuridicamente, rilevanza alcuna atteso che, ignorandosi il domicilio oltre che l'esistenza di eventuali eredi, la Segreteria della stessa Commissione ha operato del tutto correttamente notificando i vari provvedimenti adottati dal giudice presso la stessa Segreteria, a norma dell'art. 17, comma 3, del citato D. Lgs. 546/92.

Conseguentemente, deve ritenersi corretta e legittima l'iscrizione a ruolo della pretesa erariale, divenuta in tal modo definitiva, e la successiva attività di ricerca ed individuazione, svolta dal concessionario del servizio riscossione tributi, per la notifica all'erede della relativa cartella, ai fini del recupero del credito d'imposta.

Risoluzione n. 830 del 23.11.2006

E' illegittimo il rifiuto, da parte del Comune in cui il contribuente dimora abitualmente e principalmente, di riconoscere la prescritta detrazione dell'ICI in ordine all'immobile del quale il contribuente è proprietario, per non aver egli assunto nello stesso Comune anche la residenza anagrafica.

Il Presidente
(dott. Pellegrino Iannaccone)



Deliberata il giorno 14 Febbraio 2007

Il Segretario
(dr. Massimiliano Nappa)

